

IVA

Servizi resi a soggetti comunitari e assolvimento imposta di bollo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le operazioni effettuate nei confronti di **controparti non residenti, non stabilite in Italia** (comunitari o extra-comunitari), come noto, non sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica; resta una facoltà del soggetto passivo nazionale scegliere, **per le sole operazioni attive, di emettere una fattura elettronica** in formato xml da trasmettere al Sistema di Intercambio (con codice destinatario "XXXXXXX") e **conservare in formato elettronico**.

Tale scelta **esonera il contribuente dalla trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro), in scadenza il **30 aprile 2019** (invio dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo**).

Analizziamo in particolare le **prestazioni di servizi “generiche”** rese nei confronti di soggetti passivi Iva **comunitari**, per le quali il cedente nazionale emette una fattura **fuori campo Iva articolo 7-ter – inversione contabile**.

Tali operazioni, se di importo complessivo superiore a 77,47 euro, **sono assoggettate all'imposta di bollo** in quanto trattasi di **operazioni fuori campo Iva**.

Come previsto dall'**articolo 6, comma 1, Tabella** allegata al **D.P.R. 642/1972**, sono **esenti dall'imposta di bollo** in modo assoluto le *“fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”*.

Ai sensi dell'**articolo 13** della [Tariffa I](#), allegata al **D.P.R. 642/1972** sono **invece assoggettate all'imposta di bollo di 2 euro**, le fatture (**sia cartacee che elettroniche**) di importo complessivo superiore a 77,47 euro, **emesse in relazione alle operazioni non soggette all'Iva**. In altri termini, vige il principio di **alternatività tra imposta di bollo e Iva**.

Sul punto occorre ricordare che, **fino al 31 dicembre 2009**, le prestazioni di servizi relative alla **lavorazione di beni mobili effettuate in Italia per conto di un soggetto comunitario** con movimentazione del bene, rientravano nelle operazioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'[articolo 40, comma 4-bis, D.L. 331/1993](#) e **beneficiavano dell'esenzione dall'imposta di bollo**.

Ad oggi, a seguito della riforma della disciplina della territorialità in materia di Iva, operata con il **D.Lgs. 18/2010**, di recepimento delle [direttive comunitarie 2008/8/CE – 2008/9/CE – 2008/117/CE](#), **le prestazioni di servizi generiche sono regolate dal citato articolo 7-ter D.P.R.**

633/1972, in virtù del quale “*le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato*”:

1. quando sono rese a **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**;
2. quando sono rese a **committenti non soggetti passivi**, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.

A distanza di anni dall'introduzione delle nuove regole sulla territorialità Iva, alcuni operatori continuano a **non assolvere l'imposta di bollo nelle operazioni descritte**, nella convinzione che **l'articolo 7-ter** possa ancora beneficiare dell'esenzione dall'imposta in commento, così come avveniva fino al 31 dicembre 2009.

Si segnala che la **Direzione Regionale del Piemonte** ha affrontato la questione con la [**consulenza giuridica n. 901-7/2013**](#), confermando che le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di un soggetto comunitario, **escluse dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto territoriale, devono scontare l'imposta di bollo**, ai sensi dell'**articolo 13 della Tariffa I**, allegata al D.P.R. 642/1972.

Definito il **presupposto oggettivo**, veniamo alle **modalità di versamento**. Come ricordato, il prestatore nazionale può scegliere se:

- **emettere una fattura cartacea** nei confronti del proprio committente comunitario e, conseguentemente, assolvere l'imposta **tramite marca da bollo da 2 euro** (riepilogando l'operazione nell'esterometro) oppure,
- **emettere una fattura elettronica** da trasmettere al Sdl, applicando il **bollo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014**.

In quest'ultimo caso il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse **in ciascun trimestre solare** deve essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre di riferimento (**D.M. 28.12.2018**) tramite **modello F24 o bonifico** bancario/postale; per il primo trimestre 2019, il versamento deve essere effettuato entro il **23 aprile 2019** (il 20 aprile cade di sabato).

Con la [**risoluzione 42/E/2019**](#) sono stati istituiti **appositi codici tributo** da utilizzare per il versamento trimestrale dell'imposta dovuta, di seguito riepilogati:

- **2521 – riferito al primo trimestre,**
- 2522 – riferito al secondo trimestre,
- 2523 – riferito al terzo trimestre,
- 2524 – riferito al quarto trimestre.

Ricordiamo, infine, che dal mese di aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un **servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta** sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di

interscambio; il servizio è disponibile nell'area riservata "Fatture e corrispettivi".

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)